



COMUNE DI OSINI

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco

n° 6 del 18-04-2024

Oggetto: Rischio incendio boschivi e di interfaccia. Ordinanza adozione misure preventive.

- VISTA** La comunicazione Ras, Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, acquisita al prot. n. 1765 del Comune di Osini in data 17/04/2024 con la quale chiede alle Amministrazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, di adottare lo strumento interdittivo sotto forma di ordinanza, con validità da oggi 18 Aprile e fino a domenica 21 Aprile, affinché sia vietato l'utilizzo del fuoco all'aperto come strumento di gestione delle pratiche agricole, o per altre finalità, in quanto ciò può determinare il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia.
- VISTE** Le condizioni meteo ambientali, particolarmente predisponenti sia allo sviluppo che alla propagazione degli incendi boschivi, soprattutto a causa dei venti moderati e forti provenienti dai quadranti nord occidentali che imperversano su tutta l'isola e continueranno ad interessare diversi settori della Sardegna, compreso il settore orientale;
- VISTO** Che l'art. 12 del D.lgs. 02/01/2018 (Codice della Protezione Civile), definisce le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, pone in capo a questi l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- CONSIDERATO** Che il sindaco, ai sensi del comma 4) dell'art. 54 del D.lg. 267/2000, in qualità di ufficiale del Governo, con atto motivato può adottare provvedimenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- TENUTO CONTO** Delle prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente

l'innescò di incendi boschivi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 353/2000 e della LR 8/2016, dove l'art. 4 (Azioni vietate) recita "sono vietate le azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo", anche fuori dal periodo considerato di elevato pericolo di incendio boschivo;

VISTE

Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, che fanno presumere il protrarsi di forti venti e scarsità di precipitazioni;

VISTI

- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

Il divieto di utilizzo del fuoco all'aperto come strumento di gestione delle pratiche agricole, o per altre finalità, a partire dal 18 Aprile e fino a domenica 21 Aprile, affinché sia scongiurato il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, N. 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all'Albo Pretorio del Comune

di Osini;

La trasmissione della presente Ordinanza:

- All' Ufficio Tecnico di Osini;
- Alla Direzione Generale Regionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Al Comando Stazione di Osini dell'Arma dei Carabinieri;
- Al Commissariato di P.S. di Lanusei.

Il Sindaco
Dott. Alfredo Cannas

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).